

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Brighton Collectibles, Inc. sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
- 3) La Felmar sopporterà le proprie spese.

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 28 settembre 2011 — Grecia / Commissione

(causa T-352/05)

«FEAOG — Sezione “Garanzia” — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del mar Egeo — Ortofrutticoli — Tabacco grezzo — Carne ovina e caprina — Mancato rispetto dei termini di pagamento — Proporzionalità — Maggiorazione del tasso di correzione forfetaria in casi di ripetuto inadempimento»

1. *Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Concessione di aiuti e di premi — Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco (Regolamenti del Consiglio n. 1258/1999 e n. 3508/92) (v. punti 91-93)*
2. *Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell'applicazione della normativa comunitaria (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999) (v. punti 94-97, 110-111, 168)*
3. *Diritto dell'Unione — Principi — Forza maggiore — Nozione (v. punti 122-124, 199)*

4. *Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell'applicazione della normativa comunitaria (Regolamento del Consiglio n. 1258/99, art. 7, n. 4; regolamento della Commissione n. 296/96, art. 4, n. 2) (v. punti 129-131, 167)*

5. *Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell'applicazione della normativa comunitaria (Regolamento del Consiglio n. 1258/99; regolamento della Commissione n. 296/96, art. 4, n. 2) (v. punti 144-148, 203)*

6. *Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Concessione di aiuti e di premi — Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco [Regolamento del Consiglio n. 3508/92, artt. 9 bis, n. 1, e 13, n. 1, lett. d); regolamento della Commissione n. 2848/98, art. 45, primo comma, lett. a)] (v. punti 231, 234-238)*

7. *Atti delle istituzioni — Regolamenti — Regolamento che prescrive misure specifiche di controllo — Insussistenza di un potere discrezionale degli Stati membri (v. punto 241)*

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 luglio 2005, 2005/579/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» (GU L 199, pag. 84), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica nell'ambito delle misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del mar Egeo e nei settori ortofrutticolo, del tabacco grezzo e delle carni ovine e caprine.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 28 settembre 2011 — UCAPT / Consiglio

(causa T-96/09)

«Ricorso di annullamento — Politica agricola comune — Regimi di sostegno a favore degli agricoltori — Aiuto alla produzione di tabacco — Regolamento (CE) n. 73/2009 — Mancanza di interesse individuale — Irricevibilità»

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Possibilità di essere individualmente interessato da una decisione di carattere generale — Presupposti — Regolamento che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune — Ricorso proposto dall'Union des coopératives agricoles des producteurs de tabac de France — Mancanza di interesse individuale — Irricevibilità (Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 73/2009) (v. punti 29-33, 36, 40-43, 45)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 19 gennaio 2009, n. 73, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16).